VERBALE DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL ASSOCIAZIONE

CORAZONES UNIDOS

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di maggio presso la sede sociale alle ore 18:00 si è riunita, in prima seconda convocazione I 'Assemblea Straordinaria dei soci

dell'associazione Corazones Unidos , assume la Presidenza dell'assemblea il Sig. Jhon Andres Bermudez il quale fatta constatare la presenza dei membri del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

Maria Adiela Rengifo Presidente del Consiglio Direttivo;

Felix Yulan Vice Presidente

Erik Hidrobo Consigliere

Gabriele Pelusi Consigliere

Francesco Vincenti Consigliere

E fatta constatare, altresì, la presenza dei soci, in proprio o per delega, in numero di 20 su complessivi 22 regolarmente iscritti nel registro Soci alla data di convocazione della presente assemblea, cosi come da foglio presenze che si allega al presente verbale per farne parte integrante, dichiara I Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari. Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'associazione.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig. Maria Adiela Rengifo Presidente del consiglio direttivo quale Segretario e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Cristian Acciardi estensore del presente verbale.

I| Presidente, rilevato che |'assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un

numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

II Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa

(Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) e perfezionamento istanza di iscrizione nel RUNTS.

2 Adempimenti conseguenti.

Sul primo punto posto all ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'assemblea, Sig. Jhon Andres Bermudez il quale illustra ai soci i motivi per i quali occorre adeguare lo Statuto associativo.

Al fine di avviare il procedimento di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazíonale del

Terzo Settore, si rileva la necessità di conformare lo statuto alle disposizioni inderogabili introdotte

dal Codice del Terzo Settore per gli ETS.

Allo scopo, il Presidente propone all'Assemblea l'approvazione di un nuovo statuto, adeguato ai sensi del D.lgs. 117/17, e la individuazione della qualifica di Associazione di promozione sociale quale forma organizzativa più idonea al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'associazione.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo; ne segue ampia ed esauriente

Discussione al termine della quale il Presidente dichiara aperta la votazione.

La votazione si tiene con le seguenti modalità, alzata di mano.

L'assemblea delibera l assunzione della forma organizzativa di APS e l'approvazione del nuovo Statuto associativo all unanimità/con il voto favorevole di n. 12 soci, con il voto contrario di n. 0 soci.

La denominazione dell Associazione è: Associazone Corazones Unidos APS-ETS

la denominazione dell Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione APS-ETS a seguito dell'iscrizione della stessa Associazione nella sezione corrispondente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'assemblea autorizza il Presidente ad apportare ogni ulteriore variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, laddove richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Considerato che l adeguamento statutario si è reso necessario per il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, l'Associazione provvederà a richiedere, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato, l esenzione dell imposta di registro e di bollo, cosi come stabilito dall'art. 82, comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea conferisce al Presidente I incarico di provvedere alle formalità connesse alla registrazione del' atto presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e agli adempimenti conseguenti, relativi al perfezionamento dell'istanza di iscrizione presso gli Uffici Territoriali del Runts.

Alle ore 20:00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri associati richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 21 GIU. 2024

al n° 561 serie 3

Versamento di €. ..... effettuato il .....

ESENTE

Vito Calise

*firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CORAZONES UNIDOS APS

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito tra i presenti ***l'Ente di Terzo Settore denominato CORAZONES UNIDOS APS-ETS, ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche,*** e per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
L'Associazione non riconosciuta ha sede legale nel Comune di Teramo in via San Nicolò a Tordino Villa Falchini
L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi operative secondarie.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se ciò avviene all'interno dello stesso Comune.
Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
L'utilizzo dell'acronimo APS o Associazione di Promozione Sociale nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale volte:

1. **La creazione di rete di solidarietà, amicizia e assistenza alle persone e famiglie bisognose sia nella loro esistenza di vita quotidiana e nei momenti di emergenza e malattia**
2. **Ricerca di un alloggio e lavoro per chi si trovasse in tale necessità**
3. **Promozione di raccolta dei fondi sotto qualsiasi forma destinati sia a sostenere l'attività dell'associazione in Italia e in Colombia sia a sostenere progetti**
4. **Finanziare progetti richiamati al punto 3 attraverso strutture pubbliche nazionali e internazionali**
5. **La prestazione di assistenza domiciliare**
6. **L'azione politica e la sensibilizzazione sulle tematiche sociali**
7. **Organizzazione di scuole di formazione a livello artistico e artigianale**

In quanto Associazione di Promozione sociale le sue attività sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari e anche di terzi. L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

Essa intende operare in uno o più settori di attività di interesse generale, di cui all' art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere I) K) Q) R) U)
Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere le seguenti attività:

I) **Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, inclusi attività, anche editoriali, di promozione e diffusione**

della cultura e della pratiche del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo.

K) **Organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso**

Q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 di aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale contemporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali sanitari, culturali, formativi o lavorativi

R) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

U) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto del 2016, N. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, bene o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i.
La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.
Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati o delle persone aderenti agli enti associati in modo personale, spontaneo e gratuito.
L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs.117/2017, solo quando ciò' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività' di interesse generale e al perseguimento delle finalità'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività' non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro.
L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.
L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- ***non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione*** *(per sesso, razza, idea, religione)* ***o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali*** che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- ***almeno 3 associazioni di promozione sociale;***
- ***altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.***

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori - sono quelle persone/enti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- Soci ordinari - sono quelle persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
- Soci sostenitori - sono quelle persone/enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
- Soci onorari - sono quelle persone/enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante socio che, nella domanda, deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 15 giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, interdizione o inabilitazione, esclusione e decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima

L'esclusione è prevista:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
- quando il socio ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative;
- quando il socio manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilità dall'eventuale regolamento delle assemblee.
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il

Il Socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
In ogni caso, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- ***Eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;***
- ***Esaminare i libri sociali*** e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione***;***
- ***Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate***;
- ***Prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci***;
- Essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- Frequentare le sedi dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza

I soci hanno l'obbligo di:

- ***Svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;***
- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'organo di controllo e l'organo di revisione.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritengano opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione e comunicata per iscritto agli associati mediante *lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa.* L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati; a ciascun Socio spetta un solo voto.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi esclusivamente ad altro Socio.
Ciascun socio può farsi rappresentare mediante *delega scritta,* anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 2 soci se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di 5 soci se supera la quota di 499 associati.
Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs 117/2017.
Si applicano gli artt.2372 e 2373 c.c. in quanto compatibili.
Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
1. Approvare il bilancio consuntivo;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:
1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente che nomina, fra i Soci, un Segretario verbalizzante.
L'assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 1 giorni.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina, tra i Soci, un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in 1° convocazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 10% degli associati e delibera con il voto favorabile con il 50% più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci (e pubblicizzate ai Soci *con esposizione nella sede dell'Associazione* per 15 giorni *o trasmissione su richiesta per posta/email*).

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è nominato dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è formato da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili per e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, subentra il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (*Presidente e/o Organo di Amministrazione inteso collegialmente*) ***è generale***, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare sono compiti dell'Organo di Amministrazione:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO
(Qualora previsto nei casi indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)

L'Organo di Controllo (*collegiale o monocratico*) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell'Organo di Controllo sono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI
(Qualora previsto nei casi indicati dall'art. 31 del D.Lgs, 117/2017)

L'Organo di Revisione Legale dei conti (*collegiale o monocratico*) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
L'organo di Revisione è nominato dall'Assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di Revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell'Organo di Revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Quote associative;
2. Contributi pubblici e privati;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo
5. Rendite patrimoniali;
6. Raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. Entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
8. Contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.
9. Corrispettivi Specifici

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n.117/2017.
L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. n.117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

ART. 13 - INFORMATIVA SOCIALE e/o BILANCIO SOCIALE

(Obbligatorio per le associazioni di maggiore dimensione)

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a <u>100 mila euro annui</u> l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a <u>1 milione di euro annui</u> l'Associazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- ***Libro degli associati,*** tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione***;***
  Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione***;***
- ***Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,*** tenuto a cura dell'Organo di amministrazione***;***
- ***Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione,*** tenuto a cura dello stesso organo***;***
- ***Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,*** tenuto a cura dello stesso organo***;***
- ***Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi,*** tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono***.***

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, previa espressa richiesta scritta formulata all'Organo di Amministrazione che risponde entro 15 giorni.

ART. 15 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori,* preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Luogo e data: 20/05/2024
ESSENTO DA IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 82 COMMA 5 D.lgs 117/2017
ESSENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO EX ART.82 COMMA 3 D.lgs 117/2017

NORIS URIETA

Gianluca Moretta